

L'Ordinanza n. 58 del 29/10/2018, esplicitamente,

ORDINA

4) ai proprietari di edifici e/o terreni l'obbligo di:

- a) tenere in buono stato di manutenzione, pulizia e decoro degli stessi provvedendo anche alla pulizia dell'area immediatamente prospiciente la privata proprietà, regola di condotta valevole anche per consorzi e condomini;
- b) eliminare ogni situazione di degrado e pericolo anche chiudendo e mettendo in sicurezza gli accessi agli immobili, in modo da non consentire abusive intrusioni;
- c) recingere i terreni, nel rispetto delle normative vigenti e secondo il regolamento edilizio comunale, ubicati nelle aree urbane impedendone qualsiasi utilizzo improvvisto e comunque mantenerli con la vegetazione a reso in modo da non ostacolare visibilità e controllo, provvedendo sistematicamente al taglio della vegetazione incolta, nonché degli arbusti e sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni inculti, in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti spazi ed aree pubbliche elo che si protendono sul suolo pubblico in modo da non restringere o danneggiare le strade soggette a pubblico transito e non creare pericolo per la circolazione veicolare e pedonale;
- d) non lasciare in deposito, sui terreni de quibus materiali o residui di carcasse di macchine e materiale di qualsiasi natura comunque estraneo alla natura del terreno stesso, tali da essere fonte di potenziale inquinamento ambientale;
- e) conservare in buono stato gli sbocchi degli scoli e delle scoline, di pertinenza della proprietà e/o antistante alla stessa, che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alle strade stesse;
- f) non depositare sui terreni de quibus, materiale di qualsiasi natura, ammucchiato o affastellato tale da poter divenire rifugio di animali potenzialmente portatori di malattie nei confronti dell'uomo, quali ratti, cani o gatti randagi ed altri.

Estratto del 19/05/2022 dalla pagina del sito web ufficiale del Comune di Ardea